

Consiglio regionale del Piemonte

Deliberazione statutaria.

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione). Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione. "Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)". Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 11 novembre 2015 e con seconda deliberazione in data 19 gennaio 2016.

Disegno di legge regionale n. 131

Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) le parole "e le Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "le Unioni montane, le forme associative comunali".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. statutaria 1/2005 le parole "delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari" sono sostituite dalle seguenti: "delle Unioni montane, delle forme associative comunali".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. statutaria 1/2005 le parole "nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari," sono sostituite dalle seguenti: "nelle Unioni montane e nelle forme associative collinari".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 97 della legge regionale statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 97 della l.r. statutaria 1/2005 le parole "le Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "le Unioni montane, le forme associative comunali".

AVVISO

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ed ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.